

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 166/2022
del 10 giugno 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1866]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 59 del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:

«60. **32019 D 0300:** Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.»

2. Dopo il punto 47a del capitolo II è inserito quanto segue:

«47b. **32019 D 0300:** Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.»

⁽¹⁾ GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98.

3. Il testo del punto 31 (Decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e del punto 43 (Decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.